

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2009, n. 0280/Pres.

**Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, commi da 49 a 52 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, per la realizzazione di convegni e seminari di informazione finalizzati alla divulgazione del Protocollo VEA nonché alla divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente.**

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Beneficiari
Art. 3	Spese ammissibili
Art. 4	Presentazione della domanda
Art. 5	Criteri di valutazione delle domande
Art. 6	Assegnazione dei contributi
Art. 7	Concessione ed erogazione dei contributi
Art. 8	Rendicontazione della spesa
Art. 9	Revoca del contributo
Art. 10	Norma transitoria
Art. 11	Rinvio
Art. 12	Rinvio dinamico
Art. 13	Entrata in vigore

Art. 1  
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione delle domande e i criteri di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 5, commi dal 49 al 52 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per le seguenti finalità:

- a) realizzazione di convegni e seminari di informazione rivolti a professionisti, ad amministratori, nonché a tecnici degli enti locali e delle imprese artigiane, finalizzati alla divulgazione del "Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio" denominato Protocollo VEA di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile);
- b) divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente con riferimento alla valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici.

Art. 2  
(*Beneficiari*)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le Province della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

### Art. 3

#### *(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili a contributo le voci di spesa sostenute per le finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 1, anche mediante affidamento a società di servizi operanti nel settore, concernenti:

- a) stampa, affissione, distribuzione di inviti, manifesti illustrativi, atti, relazioni, comunicazioni e documenti conclusivi;
- b) locazione di locali utilizzati per l'iniziativa, comprese le spese di allestimento e noleggio degli impianti e delle attrezzature;
- c) servizi di segreteria organizzativa;
- d) servizi di registrazione, di traduzione simultanea ed interpreti;
- e) viaggio, vitto e soggiorno dei relatori;
- f) corrispettivo dovuto alla società di servizi.

2. Sono ammissibili a contributo le voci di spesa sostenute per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 1, operanti nel settore, concernenti:

- a) stampa e rilegatura dell'elaborato;
- b) pubblicità dell'elaborato attraverso i mezzi di comunicazione di massa, nel limite del 20 per cento della spesa complessivamente ammessa a contributo per l'iniziativa;
- c) pubblicazione dell'elaborato su riviste specializzate, in volumi monografici o collettanei, tramite canali informativi multimediali.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda al netto di eventuali altri contributi pubblici o privati.

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a contributo solo se sostenuta e non recuperabile da parte della Provincia richiedente.

### Art. 4

#### *(Presentazione della domanda)*

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della Provincia o da soggetto autorizzato a norma di legge o di statuto, è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito Direzione, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda è presentata mediante invio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano all'Ufficio protocollo della Direzione.

3. Nel caso di spedizione fa fede la data del timbro postale. Nel caso di consegna a mano fa fede la data del timbro di accettazione apposto dall'Ufficio protocollo della Direzione.

4. La domanda è corredata dalla seguente documentazione a pena di inammissibilità:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa proposta;
- b) preventivo analitico di spesa dell'iniziativa comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- c) dichiarazione attestante l'eventuale coesistenza di altri contributi pubblici o privati per la realizzazione dell'iniziativa;
- d) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per la Provincia.

5. Ciascuna Provincia può presentare una sola domanda per esercizio finanziario, per una sola delle finalità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1.

#### Art. 5

##### *(Criteri di valutazione delle domande)*

1. Le domande sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio derivante dall'applicazione dei seguenti criteri:

- a) rilevanza dell'iniziativa per l'Amministrazione regionale valutata in relazione agli effetti positivi sul territorio di competenza della Provincia che promuove l'iniziativa: 10 punti;
- b) funzionalità dell'iniziativa con le politiche regionali previste dai principali strumenti di programmazione e di pianificazione regionale: 10 punti;
- c) tempistica di realizzazione dell'iniziativa:
  - 1) 50 punti in caso di realizzazione entro 30 giorni dalla concessione del contributo;
  - 2) 20 punti in caso di realizzazione entro 60 giorni dalla concessione del contributo;
  - 3) 10 punti in caso di realizzazione entro 120 giorni dalla concessione del contributo;
  - 4) 5 punti in caso di realizzazione entro 180 giorni dalla concessione del contributo;
- d) giornate di seminario: 10 punti per ogni giornata superiore alla prima.

#### Art. 6

##### *(Assegnazione dei contributi)*

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nella misura del 100 per cento del costo ammissibile, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata in applicazione dei criteri e dei relativi punteggi di cui all'articolo 5.

3. Nel caso di parità di posizione nella graduatoria, è applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo.

4. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è accolta a condizione che la Provincia richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo, a carico del bilancio della Provincia medesima.

#### Art. 7

##### *(Concessione ed erogazione dei contributi)*

1. Il contributo è concesso ed erogato a fronte del costo complessivo dell'iniziativa e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b).

2. Il provvedimento di concessione ed erogazione del contributo fissa i termini per l'esecuzione dell'attività finanziata e per la presentazione della rendicontazione della spesa, in misura non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione ed erogazione.

#### Art. 8

##### *(Rendicontazione della spesa)*

1. La Provincia beneficiaria presenta alla Direzione la documentazione di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

2. Il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa può essere prorogato dalla Direzione su motivata istanza della Provincia beneficiaria.

3. Qualora la spesa complessiva ritenuta definitivamente ammissibile a contributo sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo è rideterminato, ai sensi dell'articolo 7, nella misura corrispondente alla spesa complessiva ritenuta definitivamente ammissibile, al netto di eventuali altri contributi pubblici o privati.

#### Art. 9

##### *(Revoca del contributo)*

1. Il contributo è revocato nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dal decreto di concessione ed erogazione e il termine eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

#### Art. 10

*(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2009, le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11  
*(Rinvio)*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 12  
*(Rinvio dinamico)*

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.